

ALLEGATO "C" A RACCOLTA N. 29893

STATUTO

"FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SELARGIUS ODV"

P R E M E S S A

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria à dì 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno '86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità".

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Selargius l'Associazione ente del Terzo settore denominata "FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SELARGIUS ODV" con sede in Selargius Via San Martino n. 72, Diocesi di Cagliari.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Fraternità di misericordia di Selargius è una Associazione di Confratelli, qui di seguito denominata **Confraternita**, avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello

	spirito del Concilio Vaticano II.	
	L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organiz-	
	zazione democratiche.	
	Articolo 3 - Elementi giuridici	
	La Fraternità di misericordia di Selargius è costituita agli effetti giuridici come	
	un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore	
	nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.	
	La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici	
	della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "As-	
	sociazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.	
	Articolo 4 - Finalità	
	"Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossi-	
	mo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e del-	
	l'intervento nelle pubbliche calamità, esclusivamente in sede regionale, anche in	
	collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla	
	Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e	
	cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi	
	così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emar-	
	ginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di interven-	
	to opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana,	
	attraverso l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, carità e mutuo	
	aiuto affinché si affermi la civiltà dell'amore nell'ambito di un nuovo progetto	
	di crescita civile della società a misura d'uomo".	
	In particolare la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il	

conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

e) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di diffusione radio/video o mediante la rete internet;

f) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

h) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla crimi-

	nalità organizzata;	
	i) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non vio-	
	lenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, ci-	
	vili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.	
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interes-	
	se generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle	
	attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche vo-	
	lontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse,	
	anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano	
	svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.	
	A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:	
	1) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di	
	enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti,	
	purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.	
	2) Ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.	
	Articolo 5 - Attività di formazione	
	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli	
	iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incre-	
	menta lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario - o comunque	
	riferita all'ambito operativo - dei confratelli con corsi di istruzione teori-	
	co-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati	
	dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Articolo 6 - Sezioni	
	Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposi-	
	te sezioni, previa autorizzazione della Confederazione nazionale delle Misericor-	

die d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Lo stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione nazionale delle

	Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.	
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.	
	Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.	
	Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.	
	Articolo 12 - Entrate ed assenza scopo di lucro	
	La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:	
	1) dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;	
	2) dalle quote degli iscritti;	
	3) dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti	

pubblici o privati;

4) dall'esercizio di iniziative, anche a carattere commerciale nei limiti stabiliti dalla legge, o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

6) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

7) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

8) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

	Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione	
	solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tra-	
	dizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito".	
	Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio	
	potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.	
	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro atti-	
	vità in modo non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal be-	
	neficiario.	
	La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente soste-	
	nute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previ-	
	ste dalle disposizioni vigenti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Con-	
	fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la pro-	
	pria attività volontaria.	
	La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
	caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto as-	
	sociativo.	
	La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento	
	per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
	Articolo 14 - Gruppi operativi	
	La Confraternita può promuovere la donazione del sangue, degli organi e dei tes-	

suti.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti alla Confraternita sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'unica categoria di Confratelli sono quelli effettivi;

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego, secondo la procedura prevista dall'art. 23 del D.Lgs 117/2017, anche per quanto qui non enunciato.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di

	questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma	
	terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in	
	momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Con-	
	fraternita.	
	Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non	
	potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Con-	
	fraternita.	
	La Confraternita non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita asso-	
	ciativa.	
	I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della	
	Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata	
	mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione	
	fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.	
	Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver	
	preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla	
	Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli	
	Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei	
	Confratelli effettivi.	
	L'aspirantato ha la durata di tre mesi di servizio al termine dei quali gli aspiranti	
	Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi.	
	Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Ma-	
	gistrato.	
	Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna	
	della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.	
	Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e	

di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 - Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita; b) tenere condotta morale e civile irreprensibile sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazio-

	ne nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	g) assolvere al pagamento della quota associativa.	
	Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari	
	I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa con-	
	testazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistra-	
	to le proprie giustificazioni:	
	a) ammonizione;	
	b) sospensione fino ad un massimo di due anni;	
	c) decadenza;	
	d) esclusione.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a), b) è del Ma-	
	gistrato.	
	Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso,	
	in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione al Collegio Probivirale il quale	
	decide, sentiti l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.	
	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è	
	dell'Assemblea e valgono le	
	disposizioni del successivo art. 20.	
	Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto	
	La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o	
	per esclusione.	
	Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma	
	scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.	
	Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di ap-	
	partenenza alla Confraternita di cui all'art. 17.	

Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un anno nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea, unitamente al parere motivato del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata (o sistema telematico equivalente), da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore con le modalità di cui agli artt. 15 e 16, e sulla quale, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'Assemblea delibererà alla prima riunione utile l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza preso dall'Assemblea.

	Contro il provvedimento di esclusione e/o di decadenza preso dall'Assemblea	
	l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui	
	gli è stata notificata la deliberazione.	
	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	Articolo 21 - Gli organi	
	Sono organi della Confraternita:	
	a) L'Assemblea;	
	b) Il Magistrato;	
	c) Il Governatore;	
	d) Il Collegio Probivirale	
	e) Il Collegio dei Sindaci Contabili e l'organo di controllo.	
	L'ASSEMBLEA	
	Articolo 22 - Composizione	
	L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli effettivi ed è presie-	
	duta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di	
	questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.	
	Articolo 23 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per	
	l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni	
	quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.	
	L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli a-	
	derenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione	
	di avviso di convocazione nei locali sociali almeno 30 giorni prima della data fis-	
	sata per la riunione.	

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'Associazione entro quindici giorni, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Probiviri o dei **Sindaci Contabili** o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di

	almeno la metà più uno dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione	
	è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale nu-	
	mero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.	
	In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi	
	rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il	
	quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.	
	Articolo 26 - Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai pre-	
	senti votanti.	
	Gli astenuti non si computano tra i votanti.	
	Nelle delibere concernenti il resoconto morale ed il bilancio i componenti il Ma-	
	gistrato non hanno diritto di voto.	
	I componenti il Collegio dei Sindaci Contabili e/o l'Organo di Controllo non han-	
	no diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.	
	Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le	
	particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.	
	Articolo 27 - Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme	
	vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraterni-	
	ta svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Conta-	
	bili o, laddove esistente, dell'Organo di Controllo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico pre-	
	sentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessa-	
	rio, le relative deliberazioni;	

- | |
|--|
| c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Contabili ; |
| d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; |
| e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale; |
| f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44; |
| g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilisce il numero dei componenti il Magistrato; |
| h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli; |
| i) deliberare sull'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e la creazione di passività ipotecarie; |
| j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti |

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili e di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

	b) provvede acchè non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose	
	aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere,	
	particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;	
	c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del	
	Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse ne-	
	cessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli	
	eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;	
	d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi re-	
	golamento organizzativo necessario al buon funzionamento della Confraternita;	
	e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trat-	
	tamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori	
	in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedi-	
	menti;	
	f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione	
	della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;	
	g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sotto-	
	porre all'approvazione dell'Assemblea;	
	h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni	
	e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai com-	
	petenti organi;	
	i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i	
	provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Confraternita, salva la ra-	
	tifica alla prima Assemblea successiva;	
	j) conferma o revoca la decisione del Governatore, presa in caso di urgenza,	
	sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro tre mesi motivata	

delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il libro delle deliberazioni assembleari ed il libro dei volontari;

	t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente	
	statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.	
	Articolo 29 - Composizione	
	Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli stabilito dall'Assemblea,	
	purché dispari, non inferiore sette e non superiore a 15, nella riunione assem-	
	bleare che precede ogni quadriennio.	
	Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.	
	Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le	
	elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei	
	Confratelli effettivi e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Catto-	
	lica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.	
	Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione,	
	Confratelli con legami coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fi-	
	no al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sinda-	
	co Contabile o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confra-	
	ternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.	
	Articolo 30 - Adunanze	
	Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Go-	
	vernatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governa-	
	tore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.	
	Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della	
	Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Colle-	
	gio dei Probiviri.	

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sulla osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

	c) attua le deliberazioni del <i>Magistrato</i> ;	
	d) firma la corrispondenza ed, in unione col <i>Segretario</i> , le carte ed i registri so-	
	ciali; e) cura, congiuntamente con il <i>Segretario</i> e l' <i>Amministratore</i> , la tenuta del-	
	l'inventario dei beni mobili ed immobili;	
	f) tiene i rapporti con la <i>Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia</i> a-	
	gli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della <i>Confederazione</i>	
	stessa;	
	g) prende ogni provvedimento d'urgenza di competenza del <i>Magistrato</i> anche se	
	non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi,	
	anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del <i>Magistrato</i>	
	nella prima riunione successiva al provvedimento.	
	Il servizio di <i>Governatore</i> è incompatibile con rapporti di lavoro con le <i>Miseri-</i>	
	<i>cordie</i> o loro articolazioni a qualsiasi livello.	
	Articolo 32 - Il Vicegovernatore	
	Il <i>Vice Governatore</i> è nominato dal <i>Magistrato</i> nella sua prima riunione convocata	
	dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il <i>Governatore</i>	
	e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.	
	Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il <i>Magistrato</i>	
	riterrà opportuno affidargli.	
	Articolo 33 - Il Segretario	
	Il <i>Segretario</i> è nominato dal <i>Magistrato</i> nella sua prima riunione convocata dopo	
	le elezioni.	
	Redige i verbali del <i>Magistrato</i> e dell' <i>Assemblea</i> .	
	E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della <i>Confraternita</i> ; cura la corri-	
	spondenza insieme al <i>Governatore</i> con il quale collabora alla tenuta degli inventa-	

ri di cui alla lettera e) dell'art. 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre il bilancio da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale della Confraternita e per attaccamento alla stessa con almeno 3 anni dalla data di delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art.

46 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei Sindaci Contabili e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge, al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017, un Collegio dei Sindaci Contabili composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei **Sindaci Contabili** non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

	Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Pre-	
	sidente.	
	I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Contabili nelle delibere	
	concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto	
	di voto.	
	Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal	
	sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di de-	
	libera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attri-	
	buiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto	
	2017.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono su-	
	perati.	
	Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci	
	Contabili cessa la propria attività.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.	
	I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo c.c..	
	Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere pos-	
	seduti da almeno uno dei componenti.	
	Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al supe-	
	ramento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del	
	dlgs 117 del 3 agosto 2017.	
	L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione le-	
	gale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.	

	Articolo 38 - Il Correttore	
	L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano	
	competente per territorio su proposta del Magistrato.	
	Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie	
	spirituali, religiose o di culto.	
	Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione	
	spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i	
	quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle	
	Misericordie d'Italia.	
	Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.	
	Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'As-	
	semblea e del Magistrato, con diritto di voto.	
	Articolo 39 - La Commissione elettorale	
	La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede o-	
	gni quadriennio.	
	E' composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli	
	effettivi ed ha il compito di:	
	a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segreta-	
	rio;	
	b) verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il nume-	
	ro dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti al-	
	l'art. 29, primo comma;	
	c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, conte-	
	nente un numero almeno doppio dei Confratelli effettivi da eleggere;	
	d) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Pro-	

	biviri di cui i primi 5 saranno gli eletti;	
	e) redige la lista di 7 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Contabili , di cui i primi tre verranno eletti.	
	Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, e la data di iscrizione alla Confraternita.	
	Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 29.	
	Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.	
	Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Sindaci Contabili ed un numero di preferenze pari ai due terzi con approssimazione per eccesso degli eleggibili per il Magistrato.	
	Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.	
	A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.	

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi eleggibili saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg..

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estre-

	ma semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale	
	accettano la carica.	
	Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le	
	figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sin-	
	daci Contabili.	
	Articolo 43 - Riforma dello Statuto	
	La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma	
	di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione	
	scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.	
	La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione	
	congiunta e sottoposta alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia	
	per il proprio assenso.	
	Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confe-	
	derazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indi-	
	cazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di ri-	
	forma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazio-	
	ni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile	
	presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data	
	certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segre-	
	tario.	
	L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Mise-	
	ricordie d'Italia.	
	Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i	
	due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazio-	

ne nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza della metà + uno dei presenti, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore, o chiunque ne abbia interesse della Confraternita, segnala alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esaurito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimen-

	to degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla	
	convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi so-	
	ciali.	
	Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa ri-	
	manga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa Confederazione Nazio-	
	nale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di por-	
	tare la questione all'attenzione delle autorità competenti.	
	Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia	
	Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericor-	
	die d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza,	
	l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del	
	logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la	
	denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricon-	
	durre ad una errata identificazione.	
	Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita	
	La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si ve-	
	rificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e	
	fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere an-	
	che in parte le opere di carità e di assistenza.	
	La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a	
	tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui al-	
	l'art. 45.	
	Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità	
	di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza	

di cui all'art.21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42 bis c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

	Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del	
	D.Lgs 117/2017 e del Codice Civile integrate e leggi speciali in materia, in quanto	
	non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione nazionale delle Miseri-	
	cordie d'Italia.	

	F.TO: GIOVANNI ANTONIO MURA	
--	-----------------------------	--

	PAOLO TARDIOLA NOTAIO	
--	-----------------------	--

[illegible]